

f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 163¹⁾

Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri per l'inquadramento giuridico ed economico del personale regionale passato alla Provincia
Formula iniziale- Omissis-Accordo sui criteri per l'inquadramento giuridico ed economico del personale regionale passato alla Provincia di Bolzano.

1)Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 1 febbraio 2005, n. 5.

Art. 1 (Finalità e destinatari)

(1) I presenti criteri si basano sulla seguente normativa:

- a) norma d' attuazione dello statuto di autonomia: decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 208;
- b) articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3
- c) articolo 22, comma 2, della [legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5](#), integrato dall' articolo 22 della [legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16](#);
- d) articolo 20 della [legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13](#);
- e) protocollo d' intesa del 28.1.2004 fra la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano.

(2) I presenti criteri riguardano l'inquadramento giuridico ed economico del personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, il quale è transitato con effetto 01.02.2004 alla Provincia autonoma di Bolzano in attuazione della citata normativa. Essi riguardano anche l'inquadramento di quel personale che ha assunto servizio dopo l'1.02.2004.

(3) I presenti criteri si applicano anche al personale che passerà in un momento successivo alla Provincia in seguito alla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale. L'inquadramento giuridico ed economico decorre dalla data del relativo passaggio.

Art. 2 (Fonti normative dei profili professionali)

(1) I profili professionali regionali sono quelli di cui alla delibera della Giunta regionale 10.9.1998, n. 1381 (pubblicata sul supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'1.12.1998), e di cui all'allegato H) al contratto collettivo del personale regionale del 10.10.2003 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 14.10.2003, suppl. n. 2).

(2) I profili professionali provinciali sono quelli di cui al decreto del Presidente della Provincia 1.6.1995, n. 26, e successive integrazioni.

Art. 3 (Ascrizione a profili professionali esistenti)

(1) La tabella di corrispondenza dei sotto indicati profili professionali regionali ai profili professionali provinciali, con corrispondente qualifica funzionale, è la seguente:

Regione	Provincia
---------	-----------

a) sorvegliante ai servizi di anticamera e portineria usciere, 2. q.f.

(ex 3. q.f., ora A1 o A2)

b) agente tecnico provetto (ex 5. q.f., ora A3 o A4) operaio specializzato, 4. q.f.

c) conducente di automezzi (ex 4. q.f., ora A3 o A4) autista, 4. q.f.

d) centralinista (ex 4. q.f., ora A3 o A4) telefonista, 4. q.f.

- e) agente (ex 4 q.f., ora A3 o A4) assistente di segreteria, 4. q.f.
- f) DV operatore, 5. FE (ex 5. q.f.; ora B1 o B2) operatore EDP, 5. q.f.
- g) assistente (ex 6. q.f., ora B3 o B4) collaboratore amministrativo, 6. q.f.
- h) programmatore CED (ex 6.q.f., ora B3 o B4) tecnico informatico, 6. q.f.
- i) collaboratore (ex 7. q.f., ora C1) ispettore amministrativo, 8. q.f.
- j) analista CED (ex 7. q.f., ora C1) analista sistemista EDP, 8. q.f.
- k) collaboratore linguistico (ex 7. q.f., ora C1) ispettore traduttore, 8. q.f.

Art. 4 (Profili professionali ad esaurimento)

(1) I sotto indicati profili professionali regionali sono mantenuti come profili professionali ad esaurimento con l'inquadramento giuridico ed economico a fianco indicato:

- a) agente ai servizi di anticamera e portineria, 3. q.f.; (ex 4. q.f., ora A3 o A4)
- b) operatore / operatrice, 5. q.f.; (ex 5. q.f., ora B1 o B2)
- c) operatore catastale / operatrice catastale, 5. q.f.; (ex 5. q.f., ora B1 o B2)
- d) aiutante tavolare, 5. q.f.; (ex 5. q.f., ora B1 o B2)
- e) assistente tecnico e catastale, 6. q.f.; (ex 6. q.f., ora B3 o B4)
- f) coordinatore tecnico e catastale / coordinatrice tecnica e catastale, 7. q.f. ;(ex 7. q.f., ora C1)
- g) conservatore superiore / conservatrice superiore, 8. q.f.; (ex 8. q.f., ora C2)
- h) esperto tecnico e catastale / esperta tecnica e catastale, 8. q.f.; (ex 8. q.f., ora C2)
- i) direttore conservatore / direttrice conservatrice, 8. q.f.; (ex 9. q.f., ora C3)
- j) direttore tecnico e catastale / direttrice tecnico e catastale, 8.q.f.; (ex 9. q.f., ora C3).

(2) Il personale che ricopre il profilo professionale di operatore viene assegnato, con decorrenza 1.2.2004, al profilo professionale ad esaurimento di operatore catastale (5. q.f.) ossia di aiutante tavolare (5. q.f.) a seconda se in data 31.1.2004 ha prestato servizio rispettivamente presso il libro fondiario o presso il catasto, da certificarsi dal relativo superiore.

(3) Il personale in possesso del diploma di maturità di geometra o di perito industriale o di perito agrari e che ricopre il profilo professionale di assistente tecnico e catastale (6. q.f.) e che è abilitato a svolgere le funzioni del profilo professionale di tecnico catastale, è inquadrato, dopo la maturazione di quattro anni di effettivo servizio nel profilo professionale di assistente tecnico e catastale, nel profilo professionale di tecnico catastale (7. q.f.), con contestuale trasformazione del posto. In sede di reinquadramento viene assegnato un trattamento economico per classi e scatti di importo pari o superiore a quello in godimento.

(4) Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che matura un'anzianità di effettivo servizio di otto anni nel profilo professionale di aiutante tavolare, è inquadrato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al quinto mese dalla maturazione della predetta anzianità e comunque non prima dell'1.8.2005, con conversione del posto, nel profilo professionale di collaboratore tavolare previo superamento di apposito esame di idoneità secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'anzianità è ridotta a quattro anni nei confronti del personale in possesso di un diploma di maturità. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di operatore catastale (5. q.f.) ai fini del passaggio al profilo professionale di collaboratore catastale (6. q.f.). Ai fini del presente comma viene presa in considerazione l'anzianità di effettivo servizio maturata presso gli uffici del libro fondiario o del catasto.

Art. 5 (Nuovi profili professionali)

(1) Sono istituiti i seguenti profili professionali:

- a) collaboratore tavolare / collaboratrice tavolare, 6. q.f.; (ex aiutante tavolare superiore - 6. q.f., ora B3 o B4)
- b) collaboratore catastale / collaboratrice catastale, 6. q.f.; (ex operatore/operatrice catastale superiore - 6.q.f., ora B3 o B4)
- c) tecnico catastale / tecnica catastale, 7. q.f.; (ex 7. q.f., ora C1)
- d) conservatore / conservatrice, 8. q.f.; (ex 7. q.f., ora C1)
- e) ispettore catastale / ispettrice catastale, 8.q.f.

(2) Il personale che ricopre già l'identico o analogo profilo professionale regionale è inquadrato con decorrenza 1.2.2004 nel relativo

nuovo profilo professionale provinciale di cui al comma 1.

Art. 6 (Norme per i profili professionali ad esaurimento e per quelle di nuova istituzione)

(1) La disciplina dei profili professionali ad esaurimento e di quelli di nuova istituzione è contenuta nell'allegato 1 del presente contratto.

Art. 7 (Inquadramento economico e trattamento accessorio)

(1) L'inquadramento economico garantisce comunque il trattamento economico in atto.

(2) Ai fini dell'inquadramento economico viene determinato il maturato economico mensile lordo, costituito dalla somma delle seguenti voci stipendiali, riferita al 31.1.2004, di cui al contratto collettivo regionale 10.10.2003, articolo 64:

- a) stipendio tabellare;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) retribuzione individuale di anzianità (RIA);
- d) indennità di bilinguità, con esclusione della quota ladina,
- e) indennità di funzione, parte fissa.
- f) quota mensile lorda del premio regionale di produttività, riferita alla posizione economico professionale ricoperta in data 31.1.2004 ed alla qualifica funzionale di nuovo inquadramento presso la Provincia:

da A1 alla 2. q.f. 35,00€
da A2 alla 2. q.f. 43,00€
da A3 alla 3. q.f. 40,00€
da A3 alla 4. q.f. 44,00€
da A4 alla 3. q.f. 38,00€
da A4 alla 4. q.f. 42,00€
da B1 alla 5. q.f. 40,00€
da B2 alla 5. q.f. 46,00€
da B3 alla 6. q.f. 42,00€
da B4 alla 6. q.f. 52,00€
da C1 alla 7. q.f. 46,00€
da C1 alla 8. q.f. 37,00€
da C2 alla 8. q.f. 49,00€
da C3 alla 8. q.f. 64,00€

(3) In favore del personale che aveva aderito presso la Regione al "Laborfonds" il maturato economico determinato ai sensi del comma 2 viene aumentato di un importo pari al 2% dell'importo che nel mese di gennaio 2004 sarebbe stato soggetto a contribuzione ai fini della buonuscita INPDAP.

(4) Dal maturato economico determinato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 viene detratta l'indennità integrativa speciale provinciale prevista per la qualifica funzionale cui risulta iscritto il corrispondente profilo professionale provinciale. Sulla base dell'importo risultante da tale operazione si procede nell'ambito della qualifica funzionale interessata all'individuazione della posizione stipendiale tabellare di livello retributivo inferiore o superiore, per classi ossia per scatti stipendiali, pari o inferiore a tale differenza. L'eventuale ulteriore differenza tra il trattamento economico accertato ai sensi dei commi 2 e 3 da un lato, l'indennità integrativa speciale e la posizione stipendiale dall'altro lato costituisce l'assegno personale pensionabile, fisso e continuativo, non riassorbibile ed adeguato all'aumento generale degli stipendi.

(5) L'ulteriore progressione professionale di cui all'articolo 70 del contratto collettivo intercompartimentale (CCI) dell'1.8.2002 decorre dall'1.2.2004 ossia dalla successiva data di inizio servizio.

(6) L'utilizzazione dei parcheggi, anche sotterranei, già in godimento da parte del personale regionale trasferito alla Provincia rimane gratuita fino al 31.12.2006.

(7) La parte variabile dell'indennità di funzione regionale di cui all'allegato K) del contratto collettivo del personale regionale del 10.10.2003 è attribuita con decorrenza 1.2.2004 a titolo di indennità di istituto ai sensi del vigente contratto di comparto per il personale provinciale (CCC) del 4.7.2002. Tale indennità viene trasformata in misura percentuale riferita allo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

(8) L'indennità di disagiata residenza di cui all'articolo 80, commi 2 e 3 del contratto collettivo del personale regionale del 10.10.2003 resta confermata fino al 31.12.2006. Essa non è cumulabile con le agevolazioni provinciali per i pendolari in generale (articolo 88, comma 2 del CCI dell'1.8.2002) nonché per i pendolari del gruppo linguistico ladino (articolo 25 del CCC del 4.7.2002), fatta salva la rinuncia irrevocabile all'indennità di disagiata residenza.

(9) L'assegno personale pensionabile, derivante da un precedente incarico dirigenziale, viene mantenuto nella misura maturata al

31.1.2004 e segue la relativa disciplina provinciale.

(10) Con decorrenza 1.2.2004 cessa l'applicazione del trattamento accessorio regionale non espressamente richiamato dai presenti criteri e trova applicazione il corrispondente trattamento economico accessorio provinciale.

Art. 8 (Riconoscimento convenzionale di servizio)

(1) L'anzianità di servizio, maturata in data 31.1.2004 nel livello retributivo iniziale o superiore della posizione economico professionale di cui all'articolo 56 del contratto collettivo regionale del 10.10.2003, ricoperta alla medesima data, è riconosciuta nella misura del 50% con decorrenza 1.10.2004 per l'ulteriore progressione professionale di cui all'articolo 70 del CCI dell'1.8.2002.

(2) Per compensare ulteriormente il maggior carico orario presso l'Amministrazione provinciale viene attribuita, con decorrenza 1.10.2004, la seguente anzianità convenzionale:

- a) 4 anni al personale inquadrato nel livello retributivo superiore;
- b) 2 anni al personale inquadrato nel livello retributivo inferiore.

Art. 9 (Indennità per l'informatizzazione del Libro fondiario)

(1) Viene mantenuta l'indennità di cui all'articolo 86 del contratto collettivo regionale del 10.10.2003.

Art. 10 (Pensionamento antecedente all' 1.7.2005)

(1) Nei confronti del personale, che cessa dal servizio con diritto a pensione entro il 30.6.2005, il trattamento di fine servizio maturato a tutto il 31.01.2004 è liquidato dalla Regione.

Art. 11 (Incarichi dirigenziali)

(1) Gli incarichi di direzione d'ufficio e di ispettorato in atto all'1.2.2004 rimangono in vigore fino alla loro scadenza predeterminata.

(2) Il rinnovo, anche se già avvenuto, non può essere di durata superiore a quattro anni.

(3) La disciplina provinciale sull'incompatibilità tra incarico dirigenziale e mandato politico non trova applicazione in caso di conferma entro il biennio di un mandato politico compatibile ai sensi della disciplina regionale finora vigente con l'incarico dirigenziale ricoperto, previa riduzione dell'indennità di funzione dirigenziale in misura proporzionale alla concessa assenza programmata dal servizio, da determinarsi, con decorrenza dal rinnovo del mandato, nell'ambito di un nuovo contratto di incarico dirigenziale.

Art. 12 (Indennità di funzione per il personale dirigente)

(1) L'indennità di direzione percepita presso la Regione dal personale di cui al precedente articolo 11 è trasformata, con decorrenza 01.02.2004, in indennità di funzione ai sensi della corrispondente normativa provinciale.

(2) L'assegno personale pensionabile viene mantenuto nella misura maturata al 31.1.2004 e segue con decorrenza 1.2.2004 la relativa disciplina provinciale.

(3) Dall'indennità di funzione attribuita ai sensi del comma 1 viene detratto l'assegno personale pensionabile in godimento all'1.1.2004. Ai fini della trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale pensionabile secondo la normativa provinciale viene preso in considerazione anche il mese di gennaio 2004.

Art. 13 (Iscrizione all'albo degli aspiranti dirigenti ed idoneità)

(1) I direttori d'Ufficio e di Ispettorato in servizio all' 1.02.2004 sono iscritti nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti di cui all'articolo 15 della [legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10](#).

(2) L'idoneità alla direzione di ufficio tavolare o catastale, acquisita presso la Regione viene riconosciuta per l'eventuale conferimento di un incarico di direzione di un ufficio tavolare o catastale provinciale.

Art. 14 (Carico orario settimanale e part-time)

(1) Con decorrenza 1.1.2005 il carico orario settimanale è di 38 ore settimanali.

(2) I carichi orari settimanali del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in atto rimangono invariati salva la possibilità di modifica dei singoli contratti di lavoro individuali col consenso del personale interessato.

(3) È ammessa un rapporto di lavoro a tempo parziale di 36 ore su 38 ore settimanali.

Art. 15 (Personale a tempo determinato)

(1) Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione ai fini del primo inquadramento giuridico ed economico anche nei confronti del personale con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio.

(2) I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 1 rimangono in vigore fino alla scadenza predeterminata e vengono prorogati, purché il relativo personale sia in possesso dei requisiti sul bilinguismo, prescritto per l'accesso al profilo professionale da ricoprire, ossia lo consegua entro il 31.12.2005, ed in presenza di effettive esigenze di servizio, fino a diversa disciplina da stabilirsi ai sensi dell'ordinamento del personale della Provincia.

(3) Ai fini dell'assunzione a tempo determinato all'impiego provinciale il servizio prestato presso la Regione è equiparato al servizio presso la Provincia.

Art. 16 (Norma transitoria in materia di assenze dal servizio e di ferie)

(1) In merito alle assenze dal servizio trovano applicazione fino al 31.12.2004 le norme del contratto collettivo regionale in vigore all'1.2.2004. In base ad un'intesa individuale può essere estesa all'interessato, anche prima del 31.12.2004, in tutto o in parte, la disciplina provinciale sulle assenze.

(2) In deroga parziale all'articolo 30, comma 2 del contratto collettivo regionale del 10.10.2003 la durata delle ferie per l'anno 2004 è di 32 giorni lavorativi.

Art. 17 (Valutazione di servizio)

(1) Il servizio reso quale esperto, incaricato dalla Giunta regionale del coordinamento per l'attuazione dei programmi di informatizzazione dei servizi del Libro fondiario e del Catasto, è considerato come un incarico dirigenziale.

Art. 18 (Buoni pasto)

(1) In favore del personale ex regionale, che lo richiede entro gennaio 2005, continua ad applicarsi, fino alla scadenza della convenzione regionale e comunque non oltre il 31.12.2006, la vigente disciplina regionale.

Art. 19 (Clausola di salvaguardia)

(1) Le parti s'impegnano di integrare o modificare il presente accordo qualora sopravvengano modifiche contrattuali a livello regionale che influiscano sull'inquadramento giuridico ed economico di cui al presente accordo, compreso il contratto regionale collettivo relativo al periodo 2004-2007.

(2) Le parti si impegnano, inoltre, di integrare o modificare il presente accordo qualora si dovessero riscontrare aspetti rilevanti non presi in considerazione nel presente accordo.

Art. 20 (Entrata in vigore)

(1) I presenti criteri entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1 Elenco dei profili professionali ad esaurimento e dei profili professionali di nuova istituzione

A) Profili professionali ad esaurimento

Qualifica funzionale III

Profilo professionale: AGENTE AI SERVIZI DI ANTICAMERA E PORTINERIA (III)

1) Compiti

- a) provvede ai compiti di anticamera e di accesso per tutte le esigenze connesse all'attività delle portinerie delle sedi provinciali di maggiori dimensioni, fornendo anche indicazioni ed assistenza al pubblico ed ai visitatori;
- b) svolge attività di custodia nei locali del complesso edilizio e delle relative pertinenze; provvede alla sorveglianza degli accessi anche attraverso l'uso di apparecchiature di comando e/o controllo audiovisivo a distanza;
- c) regola e controlla l'accesso del pubblico nel complesso edilizio e nei locali dell'Amministrazione ivi compresi i piazzali adibiti a parcheggio; provvede a segnalare guasti od anomalie degli impianti e degli avvisatori di allarme che si dovessero riscontrare;
- d) coordina le attività di accettazione e smistamento della corrispondenza e collabora nell'attività di spedizione di plichi, pacchi e documenti nell'ambito di specifiche istruzioni;
- e) provvede alla materiale custodia di chiavi, schedari, bollettari e registri relativi al settore di appartenenza, nell'ambito di specifiche istruzioni.

2) Mobilità verticale: Vengono applicate le relative norme del profilo professionale usciere / usciera.

Qualifica funzionale V

Profilo professionale: OPERATORE CATASTALE / OPERATRICE CATASTALE (V)

1) Compiti

- a) svolge attività di collaborazione con il personale delle qualifiche superiori espletando compiti di natura contabile, amministrativa e/o tecnica;
- b) nell'ambito dell'ufficio di assegnazione effettua le operazioni in conformità al decreto del Giudice Tavolare e alle note di voltura, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento dei vari registri;
- c) provvede alla stesura di atti catastali e alla predisposizione e dichiarazione di conformità delle copie di atti e documenti dell'archivio di conservazione;
- d) assiste il pubblico e disimpegna mansioni di archivio, protocollo, registrazione, meccanografia e copia con l'utilizzazione di apparecchiature e/o macchine complesse;
- e) partecipa con il personale delle qualifiche superiori a rilievi topografici, a sopralluoghi, a verifiche ordinarie e straordinarie.

2) Mobilità verticale: Dopo quattro anni di servizio: Possibilità di avanzamento ai profili professionali della VI qualifica funzionale, purché come requisito di accesso non siano previsti il diploma di maturità di istituto tecnico o istituto professionale oppure specializzazioni post-secondarie.

Profilo professionale: AIUTANTE TAVOLARE (V)

1) Compiti

- a) collabora con il personale delle qualifiche superiori dell'unità organica alla quale è addetto;
- b) effettua le iscrizioni nel libro maestro in conformità alle decisioni contenute nel decreto del giudice tavolare;
- c) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei vari registri, alla stesura degli estratti tavolari e di altri atti, alla predisposizione e dichiarazione di conformità delle copie di atti e documenti delle raccolte di conservazione, alla notificazione degli atti tavolari;
- d) disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine ad uso semplice;
- e) svolge attività di collaborazione con il personale addetto, nell'espletamento di compiti di natura contabile ed amministrativa;
- f) provvede agli adempimenti indicati da atti regolamentari inerenti lo specifico settore di attività.

2) Mobilità verticale: Dopo quattro anni di servizio: Possibilità di avanzamento ai profili professionali della VI qualifica funzionale, purché come requisito di accesso non siano previsti il diploma di maturità di istituto tecnico o istituto professionale oppure specializzazioni postsecondarie.

Qualifica funzionale VI

Profilo professionale: ASSISTENTE TECNICO E CATASTALE / ASSISTENTE TECNICA E CATASTALE (VI)

1) Compiti

- a) formula proposte in merito all' organizzazione del lavoro dell'unità operativa cui è addetto, nonché alla revisione di sistemi e procedure del proprio settore di applicazione;
- b) esercita mansioni di assistente ai lavori collaborando alla redazione della contabilità delle opere appaltate o direttamente eseguite e controlla che i lavori siano resi a regola d' arte e conformi ai capitolati e a quanto indicato dal direttore dei lavori;
- c) effettua rilievi di evidenza, partecipa a rilevazioni topografiche e alla formazione delle mappe;
- d) esegue rilievi per la ricostituzione della rete geodetica e dei nuovi punti di riferimento ed effettua operazioni di collaudo dei lavori di campagna appaltati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12 e altri lavori affidati in appalto a ditte esterne all'Amministrazione provinciale;
- e) esegue verifiche ordinarie e straordinarie, sopralluoghi per rilevare stati di fatto - situazioni e ogni altro elemento atto all' assunzione di decisioni di merito;
- f) esamina, con autonomia operativa, tipi di frazionamento delle proprietà immobiliari e procede all' introduzione delle variazioni in mappa anche mediante collaudo preventivo;
- g) collabora alle operazioni di reimpianto del Libro fondiario;
- h) svolge i propri compiti anche mediante l' utilizzazione di apparecchiature e sistemi di uso complesso;
- i) collabora con le professionalità superiori alla redazione di progetti architettonici e d' arredamento, anche mediante l'ausilio di sistemi informatici, capitolati tecnici, computi metrici estimativi nonché perizie tecniche; esegue interventi specializzati ed effettua, nell'ambito del procedimento che dà luogo all'acquisto di beni mobili e realizzazione di impianti tecnologici ed opere edili, valutazioni tecnico-economiche di offerte per la definizione di gare d'appalto;
- j) si assicura che, nel corso dei procedimenti, siano rispettate tutte le norme di sicurezza, quelle antinfortunistiche e di igiene del lavoro, collaborando con le professionalità superiori.

2) Mobilità verticale: Dopo quattro anni di servizio: Possibilità di avanzamento nei profili professionali di tecnico/a edile (per i titolari del diploma di maturità dello istituto tecnico per geometri oppure industriale), perito agrario / perita agraria (per i titolari del diploma di maturità dell' istituto tecnico agrario), ispettore tecnico del lavoro / ispettrice tecnica del lavoro, programmatore²⁾ analista EDP / programmatrice analista EDP, ispettore / trice d'igiene e dell'ambiente.

Dopo otto anni di servizio: Possibilità di avanzamento nei profili professionali di ispettore tecnico / ispettrice tecnica, organizzatore / organizzatrice, analista²⁾sistemista EDP.

Qualifica funzionale VII

Profilo professionale: COORDINATORE TECNICO E CATASTALE / COORDINATRICE TECNICA E CATASTALE (VII)

1) Compiti: Svolge i medesimi compiti del tecnico catastale.

2) Mobilità verticale: Dopo quattro anni di servizio: Possibilità di avanzamento nei profili professionali di ispettore tecnico / ispettrice tecnica, ispettore organizzatore / ispettrice organizzatore, analista - sistemista EDP.

Qualifica funzionale VIII

Profilo professionale: CONSERVATORE SUPERIORE / CONSERVATRICE SUPERIORE (VIII)

1) Compiti: Svolge i medesimi compiti del conservatore.

Profilo professionale: ESPERTO TECNICO E CATASTALE / ESPERTA TECNICA E CATASTALE (VIII)

1) Compiti: Svolge i medesimi compiti dell'ispettore catastale.

Profilo professionale: DIRETTORE CONSERVATORE / DIRETTRICE CONSERVATRICE (VIII)

1) Compiti: Svolge i medesimi compiti del conservatore.

Profilo professionale: DIRETTORE TECNICO E CATASTALE / DIRETTRICE TECNICA E CATASTALE (VIII)

1) Compiti: Svolge i medesimi compiti dell'ispettore catastale.

B) Nuovi profili professionali ²⁾

²⁾Abrogati dall'art. 29 del Contratto collettivo 8 marzo 2006.